

Le novità introdotte dalla c.d. «riforma Cartabia»

Parte 3

Le principali modifiche al libro V del codice
di procedura penale

«Indagini preliminari e udienza preliminare»

ART. 335 BIS C.P.P. – LIMITI ALL’EFFICACIA
DELL’ISCRIZIONE AI FINI CIVILI E
AMMINISTRATIVE ART. 110 QUATER DISP.
ATT. C.P.P

Cosa cambia?

Nuovo art. 335 bis c.p.p.

(Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi)

*“La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 **non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli** di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito»*

Nuovo art. 110 quater disp. att. c.p.p.

(Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative)

*“Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse **si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale**”.*

Nota Bene

- ✦ Il nuovo art. 110 *quater* disp. att. c.p.p. è **norma di interpretazione autentica**
- ✦ Si applica alle norme **già vigenti** che prevedono il prodursi di effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa in capo alla «**persona sottoposta alle indagini**»
- ✦ Queste norme si applicheranno all'indagato solo qualora questi sia **persona sottoposta a una misura cautelare personale o nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale**

Nota Bene

- ✦ Le nuove norme si coordinano con **la nuova regola di giudizio** che governa la scelta del p.m. tra richiesta d'archiviazione ed esercizio dell'azione penale.
- ✦ Per cui il p.m. chiede l'archiviazione *«quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»* e non più *«se la notizia di reato è infondata»* (cfr. la nuova regola di giudizio di cui al nuovo art. 408 c.p.p.)

Le ragioni delle nuove disposizioni

- ◆ Neutralizzare gli **effetti pregiudizievole** riconducibili alla mera iscrizione nel registro degli indagati.
- ◆ Il legislatore codifica gli orientamenti della Corte Costituzionale (da ultimo sent. 17.06.2022, n. 152).
- ◆ Gli effetti pregiudizievole extrapenali possono scattare solo *“quando l'accertamento penale ha raggiunto un certo grado di affidabilità, corrispondente, se non al grado di certezza derivante dall'emissione di una sentenza definitiva, quanto meno a quello derivante da una condanna non definitiva”* (sent. cit.).



Le nuove disposizioni sembrano tradurre nel tessuto normativo un principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza

Aspetti problematici

- ✦ Le nuove disposizioni precludono il prodursi di effetti pregiudizievoli in capo all'indagato. Ciò è sempre vero o bisogna distinguere a seconda che tali effetti si producano «*in automatico*» ovvero dipendano da una *autonoma valutazione* degli organismi competenti (in sede civile o amministrativa)?
- ✦ In altre parole: possono gli organismi competenti valutare gli indizi che hanno determinato l'iscrizione e, nel caso, farne discendere conseguenze sfavorevoli per l'indagato?

Forse no

Il legislatore sembra aver precluso l'«*autonoma valutazione*» degli indizi che hanno determinato l'iscrizione 335 c.p.p., non avendo riprodotto il secondo periodo dell'art. 335 *bis* c.p.p., presente nello schema di decreto legislativo, che recitava:

«Non è preclusa, in ogni caso, l'*autonoma valutazione* degli indizi che hanno determinato l'iscrizione, né delle ulteriori circostanze rilevanti»

IMI

AVVOCATI
